



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente modifica ed integrazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'otto aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.**

Repertorio n. *12/UV* del *25 marzo 2009*

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

nell'odierna seduta del 25 marzo 2009

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 203/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti", e successive modifiche;

**VISTO** l'art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita questa Conferenza, sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'otto aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, emanato in attuazione della richiamata normativa;

**VISTO** lo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente modifica ed integrazione del predetto D.M. dell'otto aprile 2008, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. GAB-2009-0002136/UL del 26 gennaio 2009;

*RR*  
*A*





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che nella riunione tecnica del 16 febbraio 2009 i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento di proposte emendative, per la maggior parte accolte dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la nuova stesura dello schema di decreto in esame, trasmessa dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 19 marzo 2009, che recepisce in gran parte le proposte emendative delle Regioni e delle Province autonome;

**CONSIDERATI** gli esiti della odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sull'ultimo testo trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con richiesta di esame da parte del predetto Ministero di due emendamenti presentati dalla Regione Veneto e consegnati in seduta (allegato 1),
- il Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che tali emendamenti saranno valutati con attenzione;
- il Presidente dell'ANCI ha espresso parere favorevole, integrandolo con la presentazione di un documento (allegato 2) recante proposte emendative;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente modifica ed integrazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'otto aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, nel testo trasmesso con nota del 19 marzo 2009, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

*Ermenegilda Siniscalchi*



Il Presidente  
On. dott. Raffaele Fitto

*Raffaele Fitto*

RR  
H  
o

Alc. 4

Consegnato nella  
seduta del  
25 marzo 2009



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



Data 25 MAR. 2009

Protocollo N° 543/E.P. 52.00000-200

Allegati N° :

Oggetto Oggetto: punto n. 8 Elenco B dell'odg della Conferenza Unificata del 25 marzo 2009

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25. MAR 2009

PROT. N° 1217/C-SAR/C.U.

Al Preg.mo Signor  
Presidente della Conferenza  
delle Regioni  
On. Vasco ERRANI

Con riferimento allo schema di Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente modifica ed integrazione del decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come previsto dall'art. 183, c. 1, lett. cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, la Regione del Veneto presenta i seguenti emendamenti:

- inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al Decreto del CER relativo ai residui della pulizia delle strade (CER 20 03 03);
- inserimento nell'elenco di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al Decreto del CER relativo ai rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) limitatamente a quelli rinvenuti sul territorio.

Cordiali saluti.

D'ordine del Presidente della Regione

Dott. Francesco Dotta

(Capo di Gabinetto)

Gabinetto del Presidente



ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Alleg. 2

Conseguito  
nella seduta del  
25 marzo 2009



**CONFERENZA UNIFICATA  
25 marzo 2009**

Punto 8 - Elenco B) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
CONCERNENTE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO DEL  
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE DELL'8 APRILE 2008 RECANTE LA DISCIPLINA DEI  
CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO  
DIFFERENZIATO, COME PREVISTO DALL'ART. 183, COMMA 1,  
LETTERA CC) DEL DECRETO LEGISLATIVO  
3 APRILE 2006, N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

Lo schema di decreto in oggetto è uno strumento normativo indispensabile a indirizzare coerentemente a livello nazionale le attività di raccolta differenziata presso i centri di raccolta, e chiarisce il regime di autorizzazione dei centri di raccolta comunali medesimi dove si svolge unicamente attività di raccolta stabilendo che non è necessaria una autorizzazione.

In occasione della riunione tecnica del 19 marzo 2009, l'Anci non ha partecipato per la sospensione annunciata dei rapporti con il Governo e non è stato quindi possibile un confronto sul testo proposto dal Ministro dell'Ambiente. Tuttavia, le modifiche proposte vanno nella direzione auspicata dall'ANCI anche a seguito di alcune note appositamente realizzate e trasmesse al Ministero dell'Ambiente.

**L'ANCI esprime parere favorevole sul provvedimento. Si ribadiscono le proposte emendative di seguito riportate:**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**Comma 6**

Inserire nell'elenco la seguente voce:  
"residui della pulizia stradale (codice CER 20 03 03)".



Tale inserimento agevolerebbe notevolmente la logistica relativa alle macchine adibite alla pulizia stradale, che nel caso di possibilità di svuotamento presso i centri di raccolta potrebbero nel turno di lavoro aumentare le rese di pulizia con conseguente risparmio di risorse.

**Nuovo comma 6 bis**

6. bis Al punto 5.3 dell'allegato 1 dopo le parole "*in essi contenute*" aggiungere "*per le quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti al netto delle matrici che le contengono*".

L'emendamento serve a evitare che una lettura ristretta della norma porti ad estendere, ad esempio, alla totale quantità di frigoriferi presenti presso il centro di raccolta la norma relativa allo stoccaggio del pentano contenuto nelle schiume poliuretatiche (che in purezza è classificato come infiammabile esplosivo) oppure che la norma che regola lo stoccaggio dei PCB possa essere estesa alla quantità di lavatrici che contengono i condensatori potenzialmente contaminati. In alternativa potrebbe essere plausibile sopprimere del tutto il punto.

**Nuovo comma 10 bis**

10 bis. Al punto 7.2 sostituire le parole "*entro 72 ore*" con le seguenti "*entro tre giorni dal giorno successivo a quello di conferimento*".

Anche per quanto riguarda la frazione organica umida che deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, sarebbe opportuno prevedere una tempistica leggermente meno restrittiva, soprattutto in relazione alla possibile chiusura nei giorni festivi.

